

LA CONSULTA SU DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E PENA DETENTIVA: SOLO NEI CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ.

a cura di Ottavia Murro



Diamo immediata notizia del **comunicato** con cui si informa della decisione assunta dalla Corte

costituzionale all'esito dell'udienza del 22 giugno 2021 – dopo il rinvio disposto con ord. 132 del 2020 – sulle questioni di legittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 21, 117, co. 1 e 10 Cedu, della comminatoria della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa.

«La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Salerno e di Bari sulla legittimità costituzionale della pena detentiva prevista per la diffamazione a mezzo stampa, per contrasto, tra l'altro, con l'articolo 21 della Costituzione e con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le questioni sono tornate all'esame della Corte un anno dopo l'ordinanza n. 132 del 2020 che sollecitava il legislatore a una complessiva riforma della materia.

*In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa fa sapere che la Corte, preso atto del **mancato intervento del legislatore, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 13 della legge sulla stampa (n. 47 del 1948) che fa scattare obbligatoriamente, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa** compiuta mediante **l'attribuzione di un fatto determinato, la reclusione da uno a sei anni insieme al pagamento di una multa.***

È stato invece ritenuto compatibile con la Costituzione l'articolo 595, terzo comma, del Codice penale, che prevede, per le ordinarie ipotesi di diffamazione compiute a mezzo della stampa o di un'altra forma di pubblicità, la reclusione da sei mesi a tre anni oppure, in alternativa, il pagamento di una multa.

*Quest'ultima norma consente infatti al giudice di sanzionare con la pena detentiva **i soli casi di eccezionale gravità.***

*Resta peraltro attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più **adeguato bilanciamento** – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra **libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale**, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all'evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell'ordinanza 132.*

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane».